

20 AGO. 2015

Repertorio N°

150085

**SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI ACCREDITATE**

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 20 della Regione Veneto con sede legale in Verona (37124) Via Valverde n. 42, con Codice fiscale 0257309 023 6, rappresentata dal suo Legale Rappresentante il Direttore Generale Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 giusta deliberazione n. 124 del 27/02/2015

E

La struttura socio-sanitaria/sociale Società Cooperativa Sociale a r.l. G.A.V. Giovani Amici Veronesi o.n.l.u.s., con sede legale in Via Cà Paletta n. 20 - 37024 S. Peretto di Negrar (VR), Codice Fiscale 00757600234, legalmente rappresentata dal Presidente Dr. Massimiliano Gelmetti, nato a S.Ambrogio di Valpolicella (VR) il 25/03/1946, residente a S.Pietro Incaricano - Via Longobardi n. 46, cod. fisc. GLM MSM 46C25 I259Y, quale soggetto gestore della struttura stessa ed autorizzato alla sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO CHE

La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio-sanitarie e sociali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture e ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;

La seguente struttura socio-sanitaria, sulla base del seguente decreto rilasciato dalla Regione Veneto, risulta autorizzata all'esercizio:

* Centro Gambaro-Ivancich ubicata in Via Lino Lovo n. 31 - Oppeano (VR) - Decreto n. 30 del 01/02/2011 per n. 10 posti con i requisiti di unità d'offerta di COMUNITA' ALLOGGIO per soggetti adulti con problematiche psichiatriche;

La predetta struttura socio-sanitaria con il seguente provvedimento rilasciato ed emesso dalla Regione Veneto è stato accreditato per i seguenti posti letto di unità d'offerta sopra specificate:

* Centro Gambaro-Ivancich di Oppeano (VR) - Decreto n. 501 del 03/04/2012

E in data 29/09/2014 ha inoltrato alla Regione Veneto domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale e con nota prot. 74918 del 23/02/2015 la Regione Veneto ha trasmesso all'Azienda Ulss 20 richiesta di verifica ai sensi dell'art. 11 co. 2 L.R. 22/02.

L'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona intende avvalersi della struttura socio-sanitaria sopra indicata per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell'unità d'offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

Vista la determina n. 4/2011 dell'AVCP "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136", che esclude l'applicabilità della tracciabilità alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero erogate da soggetti privati in regime di accreditamento;

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 20 in conformità alla normativa vigente.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della L.R. n. 22/2002.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

1. L'Azienda U.L.S.S n. 20 di Verona si avvale della struttura socio-sanitaria Comunità Alloggio (C.A.) di base Centro Gambaro-Ivancich con sede in Via Lino Lovo n. 31 - Oppeano (VR), nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza:

- **COMUNITA' ALLOGGIO DI BASE** per psichiatrici per n. 10 posti;
2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
 3. Il gestore della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.
 4. Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell'azienda U.L.S.S di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti letto di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.
 5. Le Comunità Alloggio (C.A.) di base sono strutture sociosanitarie, anche miste, destinate all'assistenza e riabilitazione di persone con problematiche psichiatriche che, durante il progetto riabilitativo, presentano parziali livelli di autonomia, e necessitano di sostegno per la gestione della propria autosufficienza.

Le strutture residenziali psichiatriche svolgono attività terapeutico riabilitativa e non sono da considerare abitazioni permanenti.

In base alle caratteristiche dei pazienti e alle conseguenti diverse intensità assistenziali necessarie, si distinguono due moduli:

- a) Modulo estensivo (24 hr di assistenza)
- b) Modulo di base (12 hr di assistenza)

Il servizio di C.A. richiesto con la presente convenzione appartiene al modulo di base.

Il Modulo di base è destinato a pazienti con buone risorse personali e livelli di autonomia tali da richiedere assistenza su 12 ore giornaliere e progetti terapeutico riabilitativi di breve o media durata, anche integrati con strutture semiresidenziali del Dipartimento Interaziendale per la Salute Mentale (DISM) e/o altre risorse del territorio.

Gli ospiti della Comunità devono avere libero accesso ad ogni locale/ambiente della Comunità ed avere la possibilità di personalizzare i propri spazi, nel rispetto reciproco del diritto alla privacy degli altri ospiti.

Le attività svolte nelle C.A. di base hanno la finalità di intervenire prevalentemente sulle abilità di base al fine di migliorare l'autogestione della vita quotidiana, le competenze e l'autonomia.

In tutte le fasi di erogazione del servizio, la Comunità Alloggio deve contribuire alla realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo delle risorse del territorio

(ad esempio inserimento lavorativo o occupazionale, centri di aggregazione, attività culturali ecc..).

L'organizzazione della giornata e delle attività deve tenere in considerazione le esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite (es. possibilità di riposo, possibilità di avere momenti individuali, di partecipazione alle attività organizzate, ecc..).

Le attività previste, definite settimanalmente, si possono sviluppare nei seguenti ambiti di intervento:

- cura di sé
- aspetto sanitario
- attività domestiche/cura dell'ambiente
- attività di tempo libero/momenti ludico-ricreativi
- gestione dei beni personali
- promozione dell'autonomia negli spostamenti nel territorio sia in gruppo allargato che in piccolo gruppo.

La partecipazione e il coinvolgimento dei familiari è lasciata alle équipes della Comunità che, in accordo con il DISM, valuterà caso per caso l'effettiva possibilità ed adeguatezza di tale coinvolgimento, nel rispetto del Progetto Terapeutico Individualizzato (P.T.I.) e dell'organizzazione della Comunità.

L'Azienda ULSS 20 di Verona affida, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, alla Società Cooperativa Sociale a r.l. G.A.V. Giovani Amici Veronesi o.n.l.u.s., il servizio di Comunità Alloggio (C.A.) di base per malati psichiatrici.

La Comunità Alloggio è rivolta pertanto a pazienti psichiatrici che necessitano di un passaggio intermedio prima del reinserimento in un contesto abitativo maggiormente autonomo e/o al rientro in famiglia qualora ne sussistano le condizioni.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. La Struttura socio-sanitaria s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d'azienda a terzi.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto - ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. La Struttura s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. La Struttura si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile-referente, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile-referente inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. Il personale dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal Responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 20 in conformità alla normativa vigente.

sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'Azienda ULSS n. 20 di Verona può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le aziende U.L.S.S. Venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.

10. La Struttura si impegna altresì:

a) ad impiegare, per l'espletamento delle funzioni relative all'oggetto della presente convenzione, almeno il personale previsto dagli standard regionali vigenti;

b) ad utilizzare eventuali volontari e volontari in servizio civile volontario per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge n. 266/91, dalla L.R. 40/93 e dalla L.R. 23/2006;

c) a rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore;

d) ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL, previsti ai fini del DURC: l'ente gestore dovrà in ogni caso comunicare all'Azienda ULSS 20 il numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC da parte dell'ULSS per la verifica della regolarità contributiva relativamente all'impresa affidataria

e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;

f) a stipulare un'apposita polizza assicurativa avente massimale non inferiore a € 6.000.000,00 (seimilioni) riferita a persone e cose per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni che possono accadere agli utenti durante le attività previste nella presente convenzione;

g) a trasmettere alla Segreteria per la Programmazione e il Coordinamento Operativo del D.I.S.M dell'Azienda ULSS 20 - una relazione annuale sull'andamento del servizio, necessaria per la valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti;

h) ad assumersi le conseguenti responsabilità ed oneri nei confronti dell'Azienda ULSS 20 e di terzi nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi della presente convenzione e/o di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione dell'attività convenzionata. L'ULSS 20 interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante l'affidamento a terzi del servizio in questione con spese a carico dell'ente gestore medesimo;

i) a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione;

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. L'accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza.

2) Le modalità di accoglienza e inserimento avvengono e sono disciplinate attraverso il P.T.I. (Progetto Terapeutico Individualizzato) che viene redatto per ogni paziente dal Servizio Psichiatrico Territoriale competente.

Il Progetto Personalizzato contiene:

- una valutazione globale del paziente;
- obiettivi e modalità di attuazione del programma terapeutico-riabilitativo;
- risorse utilizzate e tempi di verifica del progetto stesso.

L'attuazione del P.T.I. implica una dimensione di territorialità del lavoro e l'esigenza di prevedere che il luogo riabilitativo non sia solo la sede della struttura residenziale, ma di tutti quei contesti della realtà sociale dove l'operatore può essere di supporto al paziente nell'acquisizione, sperimentazione e potenziamento di abilità inerenti i diversi ambiti del quotidiano.

Qualora il P.T.I. preveda, oltre all'inserimento in struttura residenziale, altri interventi terapeutico-riabilitativi attuati all'esterno della struttura stessa (ad esempio: frequenza in Centri Diurni, frequenza ad attività lavorative, partecipazione a visite di controllo e altro), sarà cura della Struttura provvedere, con proprio operatore, al trasporto e all'accompagnamento del paziente in tali percorsi senza oneri aggiuntivi a carico dell'ULSS 20. Tali interventi devono essere autorizzati dal Direttore del S.P.T. competente, nel rispetto delle norme di riferimento vigenti per la corretta presa in carico dell'utente.

3) L'inserimento in Comunità Alloggio di base o la dimissione del paziente sono disposti dai medici referenti del S.P.T. competente, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla presente convenzione e delle norme di legge vigenti in materia, mediante l'accordo con il responsabile-referente della Comunità Alloggio.

L'inserimento prevede la stesura da parte del S.P.T. competente del P.T.I. e della *Scheda di Attivazione dell'Intervento* che verrà consegnata in copia alla struttura all'atto dell'ingresso dell'ospite. La dimissione sarà formalizzata attraverso la *Scheda di Cessazione Intervento*. La Struttura si impegna a farsi rilasciare, per ciascun utente inserito e per ogni inserimento o dimissione, copia della documentazione di cui sopra prevista da apposita procedura del D.I.S.M., che verrà allegata alla Cartella di Comunità.

Il paziente inserito continuerà a fare riferimento, per la presa in carico, al Medico Psichiatra competente per territorio. La Comunità Alloggio assicura una fattiva collaborazione per il proseguimento della presa in carico, accompagnando e sollecitando il paziente alle visite prescritte ed a seguire gli indirizzi di cura. Gli operatori della Comunità, tramite il responsabile-referente della struttura, sono tenuti a segnalare allo Psichiatra di riferimento ogni variazione dello stato clinico del paziente per tutti gli opportuni provvedimenti.

Per gli aspetti di supervisione periodica globale e in linea generale, per la verifica della congruenza delle attività svolte dalla Struttura, si fa esplicito riferimento al S.P.T. competente (vedi anche art. 6).

L'azienda ULSS n. 20 resta titolare dell'autorizzazione all'inserimento in struttura sulla base della propria programmazione e del relativo budget.

4) La Struttura si avvale di sedi, attrezzature, servizi e personale per fornire le prestazioni, nel rispetto della presente convenzione e della normativa di riferimento, per garantire il servizio di Comunità Alloggio di base per malati psichiatrici.

La sede della Comunità Alloggio di base è sita in Via Lino Lovo n. 31 - Oppeano (VR).

La Struttura gestisce la vita quotidiana dei pazienti secondo i principi della buona cura, del consenso informato e del rispetto della privacy, programmando una serie di attività utili allo scopo socio-riabilitativo. La Comunità potrà ospitare al massimo il numero di pazienti autorizzati dalla Regione Veneto.

Ogni paziente dovrà avere una CARTELLA PAZIENTE contenente:

- tutti i REFERTI CLINICI importanti;
- il DIARIO CLINICO, redatto dagli operatori, contenente tutte le osservazioni sull'andamento generale delle condizioni globali del paziente ed in particolare tutti gli interventi medico-psichiatrici;
- una SCHEDA TERAPIA FARMACOLOGICA riportante la terapia prescritta dallo psichiatra di riferimento del SPT competente, che verrà duplicata ad ogni variazione/aggiornamento e

debitamente firmata dall'operatore compilante, con la conservazione nella cartella del paziente delle schede precedenti a documentazione delle medicazioni assunte;

- un DIARIO SOCIALE, riportante le progettualità attivate e l'andamento delle stesse per il singolo paziente.

Presso la C.A. di base, inoltre, a cura della Struttura, deve essere presente un REGISTRO OSPITI in cui vengono indicati i nominativi degli ospiti presenti nella struttura e di una persona di riferimento per ciascun ospite con relativo indirizzo e recapito telefonico. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare gli eventuali periodi di assenza degli ospiti stessi.

La Struttura è tenuta a fornire alla Segreteria per la Programmazione e il Coordinamento Operativo del D.I.S.M. e al S.P.T. competente un programma indicante:

- a) le attività settimanali/giornaliere dei pazienti e le risorse strutturali impiegate nonché il programma annuale delle gite e dei soggiorni che si intendono effettuare, tenendo in considerazione quanto disposto dalla deliberazione dell'ULSS 20 n. 300 del 03/06/2009 già in possesso della Struttura o comunque delle direttive aziendali vigenti in materia;
- b) l'elenco nominativo degli operatori e figure professionali operanti presso la struttura con autocertificazione dell'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- c) l'elenco nominativo e mansioni degli eventuali volontari operanti presso la struttura.

Art. 5

Sistema tariffario e pagamenti

1. La retta giornaliera omnicomprensiva per ogni giornata di effettiva presenza di ciascun paziente, definita e ritenuta congrua dal D.I.S.M. per le caratteristiche del servizio acquisito ed alle prestazioni erogate e determinate sulla base del PTI dettagliato (criticità dell'utente, necessità assistenziali ed impegno riabilitativo richiesto), nel rispetto delle DGRV n. 1303/2012 e 494/2013, sarà corrisposta nella misura di €. 79,00 (oltre iva se in quanto dovuta) per il servizio di C.A. di base suddivisa in quota di rilievo sanitario per €. 54,51/die (oltre iva se e in quanto dovuto) e in quota di compartecipazione alla spesa per €. 24,49/die (oltre iva se e in quanto dovuto). In materia tariffaria e di compartecipazione alla spesa si darà esecuzione a quanto disposto dalla DGRV n. 1749/2013. Relativamente alle norme regolamentari che disciplinano la compartecipazione alla spesa si provvederà ai sensi di quanto stabilito con specifico provvedimento in materia, come previsto dalla stessa DGRV n. 1749/2013 per la parte sociale, dalla Conferenza dei Sindaci e dal regolamento approvato in materia in sede di Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 10 del 16/12/2014.

2. I valori tariffari sopraindicati potranno essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per la specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo.

4. La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.

5. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base dello specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici

contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

6. La struttura s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona e le stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l'applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.

7. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito, di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.

8. La tariffa/retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.

9. La retta complessiva per il servizio di comunità alloggio di base per utenti psichiatrici è fissata in €. 79,00 e la misura della retta viene confermata ed accettata da parte della struttura nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 22/ 2002, dalla DGRV n. 1616 del 17.06.2008 e degli standard assistenziali previsti per legge, verificati dai Direttori dei Servizi Psichiatrici del D.I.S.M.

A fronte della retta giornaliera la struttura, avvalendosi di sedi, attrezzature, servizi e personale idonei, secondo quanto previsto dalla DGRV n. 1616/2008 (requisiti strutturali ed organizzativi) e dall'Allegato "A" Dgrv 748 del 7.06.2011 per le C.A. tipo "Di Base", garantisce presso la C.A. di base tutti i servizi e le prestazioni concordate con il S.P.T. di competenza per soddisfare i bisogni socio assistenziali personalizzati degli utenti accolti, secondo il P.T.I. di ciascun utente.

Caratteristica comune dei servizi e delle prestazioni sarà l'affiancamento dell'utente nelle proprie attività quotidiane con funzioni di supporto e stimolo all'acquisizione di un'autonomia sempre maggiore.

- Quota di compartecipazione

Sarà cura della struttura riscuotere la quota di compartecipazione alla spesa per gli utenti inseriti presso la struttura nel rispetto di quanto stabilito dalla DGRV n. 1749/2013 e dal regolamento approvato in materia nella seduta della Conferenza de Sindaci con deliberazione n. 10 del 16/12/2014.

Tale quota sarà determinata in funzione dei limiti fissati dalle normative vigenti e dal Regolamento Aziendale vigente in materia.

La quota di compartecipazione, nei casi dovuti, dovrà essere detratta dalla fattura oggetto della prestazione da parte della struttura e figurare come voce nella fattura stessa.

La quota di compartecipazione per frazione di mese, verrà calcolata dividendo la stessa per il numero complessivo di giorni del mese di riferimento e moltiplicandone il risultato per le effettive giornate di presenza.

La struttura si impegna a mantenere i posti concordati a disposizione dell'Azienda ULSS 20. Nell'eventualità di una dimissione, trascorsi 15 giorni senza che il posto sia stato occupato, la struttura è libera di occuparlo con persona esterna, previa comunicazione. Resta inteso che non appena ciò fosse possibile, la struttura cercherà di rendere nuovamente disponibile il posto occupato secondo i bisogni della programmazione aziendale.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 20 in conformità alla normativa vigente.

In ogni caso non è previsto il pagamento del vuoto per pieno.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. La struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza e di gravità dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate al Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nella cartella paziente di cui all'art. 4). Il Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza attiverà la UVMD per verificare la portata dell'evento in relazione alla compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'Azienda U.L.S.S. nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli accoglimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti alla tipologia relativa alla unità d'offerta.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Psichiatrico Territoriale di competenza e alla Segreteria per la Programmazione e il Coordinamento Operativo del DISM;
5. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l'accompagnamento, a carico della struttura nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali da effettuarsi a titolo gratuito.
6. L'assistenza sanitaria, di base e specialistica, oltre a quella psichiatrica, è garantita dall'Azienda ULSS 20 secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia. La fornitura di farmaci agli utenti, è erogata, come per tutti i cittadini, dal servizio sanitario nazionale su prescrizione del M.M.G. o dello specialista e fanno capo all'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente con oneri a carico dell'Azienda Ulss di residenza.
7. L'Azienda ULSS n. 20, attraverso la figura del Direttore del S.P.T. di competenza e/o del Dirigente Medico da lui delegato e della Segreteria per la Programmazione e il Coordinamento Operativo del D.I.S.M., verifica gli interventi attraverso il relativo controllo dei documenti ed accerta lo stato di attuazione del programma e dei contenuti oggetto della convenzione con accessi presso la struttura.
Sono previsti incontri almeno semestrali tra la Segreteria per la Programmazione ed il Coordinamento Operativo del D.I.S.M., il S.P.T. di competenza ed il Responsabile-Referente per il servizio affidato alla struttura.
8. L'ULSS 20, attraverso i Servizi competenti esercita, ai sensi di legge, la vigilanza igienico-sanitaria sulla struttura, fermo restando che ogni eventuale responsabilità derivante dall'esercizio della gestione, resta a carico della struttura stessa.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 20 in conformità alla normativa vigente.

9. La struttura si impegna a stipulare apposito contratto di assicurazione per responsabilità civile che la tenga indenne di quanto questa sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge, a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese ed eventuale rivalutazione monetaria di danni cagionati a terzi (assistiti ed altri), per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso e/o colposo di persone delle quali debba rispondere, ivi compresi gli assistiti.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla carta dei servizi.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'Azienda U.L.S.S. accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. L'Azienda U.L.S.S. in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli utenti, o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Ulss ai sensi dell'art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all'articolo 824 bis c.p.c.

Art. 10
Durata

1. Il presente accordo avrà decorrenza dal 01/02/2015 al 31/12/2017, vincolando comunque la stessa al positivo esito dell'iter di accreditamento, ai fini di garantire la validità e l'efficienza del presente accordo contrattuale che non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.
2. Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Art. 11
Adempimenti Antimafia/ inconfiribilità e incompatibilità

La stipula del presente atto convenzionale è subordinata all'acquisizione di idonea certificazione antimafia.

A tal fine l'affidatario dovrà presentare la documentazione richiesta dall' Azienda ULSS n. 20.

L'ente gestore si impegna altresì a farsi carico in prima persona di tutti gli adempimenti e degli obblighi e a collaborare con l'Azienda ULSS 20 per garantire il rispetto degli obblighi di vigilanza previsti in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi, disciplinati dalla Legge 30 dicembre 1991 n. 412, dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Art. 12
Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.



Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

PER LA STRUTTURA Società Cooperativa Sociale a r.l.
G.A.V. Giovani Amici Veronesi o.n.l.u.s.
Il Legale Rappresentante
Dr. Massimiliano Gelmetti

PER L'Azienda ULSS n. 20
 Il Direttore Generale
 Dr.ssa Giuseppina Bonavina

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 20 in conformità alla normativa vigente.

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
GAV - CA di Base Garbano Mandich anno 2015-2017.p7m (Firme totali apposte: 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 20/08/2015 12:13:24 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MASSIMILIANO GELMETTI	GLMMMSMA6CZSD29Y	NON PRESENTE
	Firma CADES OK Data di verifica: 20/08/2015 12:13:24 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	Maria Giuseppina Bonavina	BNNVMS57E59GZ88F	Us 20 Verona/025290236